

(N. 1623-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo)
del Senato della Repubblica nella seduta del 28 novembre 1956*

*modificato dalla 10^a Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 30 gennaio 1957 (V. Stampato n. 2587)*

d'iniziativa del Senatore BO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° FEBBRAIO 1957

**Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere
di commercio, industria e agricoltura.**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È data facoltà alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di istituire con deliberazione della Giunta, ruoli aggiunti ai ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario, senza distinzioni gerarchiche in ciascuna categoria.

Art. 2.

Nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 1 saranno collocati i dipendenti non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio pres-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura sono istituiti, con deliberazione della Giunta, ruoli aggiunti ai ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario.

Art. 2.

Nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 1 saranno collocati i dipendenti non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio presso le

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

so le Camere alla data della presente legge, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di sei anni, con le mansioni proprie della categoria di impiego cui sono assegnati alla data predetta.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti predetti è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per la nomina nei corrispondenti ruoli organici, con l'applicazione delle particolari norme vigenti, anche di carattere eccezionale e transitorio, riguardanti il titolo di studio.

Ai fini del compimento del sessennio indicato nel primo comma del presente articolo, il periodo di servizio prestato in categoria inferiore è computato per metà.

Il periodo di servizio indicato nel primo comma per il collocamento nei ruoli aggiunti è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra, nonché per le categorie comunque equiparate.

Art. 3.

Per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti gli interessati debbono presentare domanda all'amministrazione da cui dipendono, non oltre due mesi dalla data della deliberazione di cui all'articolo 1, qualora abbiano, a tale data, già compiuto il periodo di servizio prescritto.

Per coloro che non abbiano ancora compiuto detto periodo, la domanda deve essere presentata non oltre due mesi dal compimento del periodo medesimo.

Art. 4.

I dipendenti non di ruolo, che non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo cui appartengono, possono ottenere il collocamento in ruolo aggiunto di categoria inferiore, qualora posseggano tutti i relativi requisiti.

Camere alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di sei anni, con le mansioni proprie della categoria di impiego cui sono assegnati alla data predetta.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale ausiliario si può prescindere dal titolo di studio.

Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti ed hanno ottenuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data della deliberazione di cui al precedente articolo 1, il collocamento nei ruoli aggiunti.

Art. 5.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni. Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1948 per coloro i quali abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto, e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo.

Art. 6.

Per i dipendenti collocati nei ruoli aggiunti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico, nonchè sul trattamento di quiescenza, dei dipendenti di ruolo.

Art. 7.

Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni ai gradi VIII della categoria del personale di concetto e IX della categoria del personale esecutivo, ed agli esami di concorso per la promozione al grado XI della categoria del personale ausiliario nei ruoli organici corrispondenti.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso e di idoneità previsti dalle norme vigenti per le promozioni alle qualifiche di vice caporeparto, per la categoria del personale della carriera direttiva, di primo ragioniere, per la categoria del personale della carriera di concetto, di archivista, per la categoria del personale della carriera esecutiva.

Art. 8.

Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici del personale ausiliario sono conferiti al personale dei ruoli aggiunti, nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, semprechè ne sia ritenuto meritevole, a giudizio insindacabile della Giunta camerale, per operosità, diligenza e condotta lodevoli.

Con le modalità previste nel precedente comma è conferito al personale dei ruoli aggiunti della categoria del personale ausiliario un terzo dei posti disponibili nel grado iniziale dei corrispondenti ruoli organici di detta categoria.

Art. 9.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, ove possibile, le norme vigenti in materia di ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

Salva l'osservanza delle disposizioni per l'assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici del personale ausiliario sono conferiti al personale dei ruoli aggiunti, nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, semprechè ne sia ritenuto meritevole, a giudizio insindacabile della Giunta camerale.

Identico.

Art. 9.

Identico.